



📍 Via Crocivaglio 63  
6996 - Ponte Cremenaga  
Confederazione Svizzera

☎ Tel. +41 91 608 12 16  
Fax +41 91 608 26 17

✉ comune@monteggio.ch  
www.monteggio.ch

## **ORDINANZA MUNICIPALE**

### **CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E LA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI**

**Il Municipio di Monteggio**, richiamati

- gli articoli 1 e seguenti della Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
- Il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita dei suoi prodotti (Rcan);
- l'articolo 192 LOC;
- l'articolo 44 RALOC;

**ordina:**

#### **Art. 1 Campo di applicazione**

La presente Ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti sul territorio di Monteggio

#### **Art. 2 Definizione**

Per la definizione di canapa e prodotti a base di canapa si richiamano gli artt. 2 e segg. della Legge cantonale summenzionata.

#### **Art. 3 Divieti**

- 1) La coltivazione della canapa è vietata nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:
  - a) strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
  - b) parchi gioco (raggio di 300 m)
  - c) scuole (raggio di 300 m)
  - d) chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
  - e) istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
  - f) oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 m)
  - g) abitazioni (raggio di 300 m)
  
- 2) La vendita al dettaglio della canapa e dei suoi prodotti sono vietate in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi sensibili quali:
  - a) strutture sportive o ricreative (raggio di 300 m)
  - b) parchi gioco (raggio di 300 m)

- c) scuole (raggio di 300 m)
- d) chiese e luoghi di culto (raggio di 300 m)
- e) istituti di cura, per anziani e per portatori di handicap (raggio di 300 m)
- f) oratori, foyer, ecc. (raggio di 300 m)

#### **Art. 4 Contravvenzioni**

- <sup>1</sup> Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da CHF 50.- a CHF 10'000.- La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.
- <sup>2</sup> Gli ordini emanati dal Municipio o da altri servizi comunali possono essere accompagnati dalla comminatoria di cui all'art. 292 CPS.
- <sup>3</sup> È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre Autorità dalla legislazione federale e cantonale.

#### **Art. 5 Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore.

#### **Art. 6 Ricorso**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione. Eventuali ricorsi ai sensi degli art. 208 e seguenti LOC, non hanno effetto sospensivo.

PER IL MUNICIPIO

 Il Sindaco Piero Marchesi		 La segretaria Myriam Mauri
---	---	--

6998 Monteggio, 14 gennaio 2019

Ris. Mun. no. 33/2019 – 14.01.2019

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali da venerdì 1. febbraio 2019 e per 30 giorni, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC.

